

**Documento Programmatico Sicurezza Dati**  
**Art. 34 punto (g) D. Lgs. 196/03**

SALUS s.a.s. di Antolini Nadia & C.	Art.13 D.Lgs. 196/03 INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ALL12
		Agg. 06 Data: 24.03.11
		Pag. 1 di 4

## Allegato 12

Art. 316 codice civile  
Esercizio della potestà dei genitori

06	24.03.11	Aggiornamento 2011		
<b>Indice Agg. n°</b>	<b>Data</b>	<b>Natura</b>	<b>Redatto (Consulente)</b>	<b>Approvato (Direzione Aziend.)</b>

Documento redatto da:
Buccioli e Partners S.r.l. - Via Paolo Paruta 20 - 00179 Roma (RM)
Tel. 06 66158893 Fax 0623328583- e-mail: info@buccioli.it - www.buccioli.it
Tutti i diritti sono riservati – vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione scritta

# Documento Programmatico Sicurezza Dati

## Art. 34 punto (g) D. Lgs. 196/03

SALUS s.a.s. di Antolini Nadia & C.	Art.13 D.Lgs. 196/03 INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ALL12
		Agg. 06 Data: 24.03.11
		Pag. 2 di 4

### Minori: esami clinici e prestazioni mediche

Nel caso in cui un minore richieda prestazioni mediche e/o diagnostiche, occorre considerare due aspetti:

- l'incapacità di agire del minore (non emancipato);
- il rispetto della normativa in tema di privacy, con riferimento in particolar modo all'obbligo di informativa nei confronti dell'interessato ed alla raccolta del consenso dello stesso, essendo il trattamento relativo a dati sulla "salute e vita sessuale", dati qualificati come "sensibili".
  - In merito al primo aspetto l'art. 316 c.c.<sup>1</sup> - "Esercizio della potestà dei genitori"- affida ai genitori il compito di prendere ogni provvedimento relativo ai figli minori, residuando la possibilità, in caso di disaccordo, di rivolgersi al Giudice affinché decida nell'interesse del minore. Il minore non può quindi prendere decisioni relative alla propria salute, ma tale responsabilità fa capo a chi sul medesimo esercita la potestà (genitori, tutore, ecc.).
  - Per quanto attiene al secondo aspetto, poiché il minore, privo della capacità di agire, non può validamente prestare un "consenso informato" al trattamento dei propri dati né può validamente ricevere l'informativa di cui all'art. 13<sup>2</sup> e 79<sup>3</sup> D.Lgs. 196/03, l'informativa deve essere rilasciata ai soggetti che legalmente lo rappresentano e a questi deve essere

#### <sup>1</sup> Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (2, 390)

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

#### <sup>2</sup> Art. 13 - Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

#### <sup>3</sup> Art. 79 - Informativa da parte di organismi sanitari

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

Documento redatto da:

Buccioli e Partners S.r.l. - Via Paolo Paruta 20 - 00179 Roma (RM)

Tel. 06 66158893 Fax 0623328583- e-mail: info@buccioli.it - www.buccioli.it

Tutti i diritti sono riservati – vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione scritta

**Documento Programmatico Sicurezza Dati**  
**Art. 34 punto (g) D. Lgs. 196/03**

SALUS s.a.s. di Antolini Nadia & C.	Art.13 D.Lgs. 196/03 INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ALL12
		Agg. 06 Data: 24.03.11
		Pag. 3 di 4

richiesto il *consenso*, nonché agli stessi debbono essere effettuate le comunicazioni (esclusivamente attraverso un medico o altro soggetto appositamente designato ex art. 84 D.Lgs. 196/03) di cui **all'art. 5<sup>4</sup> della Autorizzazione n. 2/2004 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale** rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Per sottoporre un minore ad esami clinici o terapie, è quindi necessario il consenso di coloro che su di lui esercitano legalmente la potestà.

- **L'art. 82 D.Lgs. 196/03** prevede alcuni casi in cui consenso e informativa possono intervenire dopo la prestazione:

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
  - a. **impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà**, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
  - b. **rischio grave**, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di **prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso**, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

- I dati sensibili, inoltre, previa autorizzazione del Garante, possono essere trattati anche senza il consenso dell'interessato, nei casi previsti dall'art. 26<sup>5</sup> n. 4 lettera b) D.Lgs. 196/03.

#### **4 5) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

Ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

#### **5 Art. 26 - Garanzie per i dati sensibili**

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini

Documento redatto da:

Buccioli e Partners S.r.l. - Via Paolo Paruta 20 - 00179 Roma (RM)

Tel. 06 66158893 Fax 0623328583- e-mail: info@buccioli.it - www.buccioli.it

Tutti i diritti sono riservati – vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione scritta

# Documento Programmatico Sicurezza Dati

## Art. 34 punto (g) D. Lgs. 196/03

SALUS s.a.s. di Antolini Nadia & C.	Art.13 D.Lgs. 196/03 INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ALL12
		Agg. 06 Data: 24.03.11
		Pag. 4 di 4

- In caso di preventiva impegnativa rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra, si nota che anche questi professionisti possono fornire l'*informativa* di cui sopra e di raccogliere, ove necessario, il *consenso* dell'interessato; tale informativa riguarda normalmente (salvo specificazioni contrarie) anche gli altri soggetti che forniscono una prestazione specialistica su richiesta del medico o del pediatra (**art. 78<sup>6</sup> n. 4 lett. b) D.Lgs. n. 196/03**); il consenso e l'informativa potrebbero già essere intervenuti nel momento in cui l'interessato, minore, giunge alla struttura sanitaria, pubblica o privata, erogatrice dei servizi specialistici richiesti dal medico generico; in assenza di espresse indicazioni in questo senso, tuttavia, è necessario norma fornire una nuova informativa relativa agli specifici esami/terapie richiesti ed ottenere un nuovo consenso, che potrebbe però essere validamente rilasciato solo da chi esercita la potestà sul minore e non dal minore stesso.
- In generale l'erogazione della prestazione non deve quindi prescindere dal consenso manifestato dagli esercenti la potestà sul minore;
  - Per ciò che riguarda il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, è comunque necessario preventivamente fornire l'informativa e richiedere il consenso (per i dati sensibili), fatta eccezione per i casi, sopra indicati, previsti dall'**art. 82 D.Lgs. 196/03**, ove si prevede la possibilità che tali adempimenti seguano (senza ritardo) l'erogazione della prestazione.

idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

### **6 Art. 78 - Informativa del medico di medicina generale o del pediatra**

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;

b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Documento redatto da:

Buccioli e Partners S.r.l. - Via Paolo Paruta 20 - 00179 Roma (RM)

Tel. 06 66158893 Fax 0623328583- e-mail: info@buccioli.it - www.buccioli.it

Tutti i diritti sono riservati – vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione scritta